



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica



## PROCESSO PENALE MINORILE: GIUDICE COLLEGALE ANCHE NELL'ABBREVIATO

*La Corte Cost. ha stabilito che l'organo giudicante, in caso di processo penale minorile deve essere collegiale anche nel caso di giudizio abbreviato.*

**Eleonora De Angelis** (redattore Giuseppe Ferlisi)

PENALE - PENALE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Pubblicato, Domenica 1 Febbraio 2015

Di recente, la nostra Corte Costituzionale, con la **sentenza n.1 del 22 gennaio 2015**, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 458 c.p.p. e dell'art. 1 co.1 del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 488 (*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*). Gli articoli in questione sono stati dichiarati incostituzionali nella parte in cui prevedono che, nel caso di **giudizio abbreviato** chiesto dall'imputato, in seguito ad un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice delle indagini preliminari, invece che **collegiale**, così come previsto all'art. 50 bis comma 2 del r.d. n. 12 del 1941 (relativo all' *Ordinamento giudiziario*).

La pronuncia della Corte Costituzionale è di vitale importanza, poichè pone l'accento su un particolare tipo di procedimento penale come è, nei fatti, quello **minorile**, dove la persona coinvolta è un minore, vale a dire un soggetto che ha un'età inferiore ai 18 anni. Considerando il fatto che i procedimenti di cui si parla devono avere come primario e specifico obiettivo la salvaguardia del "*superiore interesse del minore*", la Consulta ha argomentato che tale interesse può essere realmente tutelato nella misura in cui l'organo giudicante sia collegiale, vale a dire sia formato da un giudice "specializzato", affiancato da due membri "laici", esperti nelle materie pedagogiche e psicologiche. Secondo la Corte, infatti, è "*manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è invece svolto dal giudice collegiale dell'udienza preliminare*".

In tal senso, numerose disposizioni costituzionali sarebbero **violate**. In primis, si paleserebbe una chiara violazione dell'art. 3 co. 1 Cost. , per la struttura monocratica, anzichè collegiale del giudice del giudice abbreviato. La sua funzione è uguale a quella svolta dal giudice dell'udienza preliminare, sicchè la diversa composizione dell'organo giudicante è sprovvista di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell'interesse del minore, salvaguardato dalla natura collegiale del giudice.

Sussisterebbe, del resto, anche una palese violazione del secondo comma dell'art. 3 Cost., poichè un'eccezione alla composizione collegiale del Tribunale minorile finirebbe per essere un ostacolo allo "*sviluppo della personalità*

*dell'adolescente". Inoltre, le disposizioni di cui si parla andrebbero in contrasto anche con gli art. 31 Cost., dal momento che l'organo giudiziario minorile, a differenza del Tribunale ordinario, "è uno degli istituti diretti alla protezione della gioventù", e con l'art. 24 co. 2 Cost, perchè il minore "si vedrebbe privato della possibilità di avvalersi, per la sua difesa, delle particolari garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale".*